

Allegato al verbale dell'Assemblea dell'11 settembre 2025

CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

STATUTO CONSORTILE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE NELLA SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 2025

DENOMINAZIONE E NATURA DEL CONSORZIO

ART. 1

1. Il Consorzio, denominato "Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato", costituito con R.D.L. 28 agosto 1930 n. 1345, convertito nella L. 6 gennaio 1931, n. 80, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.
2. Le competenze ed i poteri del Consorzio, già previsti nel R.D.L. 28 agosto 1930, n. 1345, sono stati confermati dall'art. 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 e dall'art. 15 della L.R. Piemonte del 24 maggio 2012, n. 7.

SCOPO DEL CONSORZIO

ART. 2

1. Scopo del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato è quello di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato, nel territorio dei Comuni Consorziati e, per ragioni tecniche, nel territorio di Comuni limitrofi che ne facessero richiesta.
2. Il Consorzio potrà provvedere alla gestione del servizio idrico integrato anche attraverso strutture strumentali o collegamenti funzionali con altri soggetti operanti nel settore, e con altri strumenti giuridici del genere previsti dall'ordinamento.

COMUNI CONSORZIATI

ART. 3

1. Il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, comprende i Comuni di cui all'elenco allegato al presente Statuto, appartenenti alle Province di Alessandria, Asti, Torino.
2. Del Consorzio possono entrare a far parte anche altri Comuni che ne facciano richiesta, la cui ubicazione geografica consenta tecnicamente il collegamento all'acquedotto consortile.
3. Il loro inserimento in ogni caso è subordinato all'approvazione dell'Assemblea Generale adottata a maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Comuni Consorziati. La deliberazione di ammissione dovrà indicare gli obblighi e le condizioni cui il nuovo Comune dovrà assolvere.
4. L'adesione di nuovi Comuni con conseguente ingresso nel Consorzio dovrà riportare le approvazioni previste dalla legge.

SEDE DEL CONSORZIO

ART. 4

1. La sede è stabilita nel Comune di Moncalvo (AT) e potrà essere trasferita nello stesso Comune con delibera dell'Organo amministrativo. Potranno essere istituite, trasferite o soppresse sedi secondarie.

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 5

1. Sono organi del Consorzio:
 - L'Assemblea Generale.
 - Il Consiglio di Sorveglianza.
 - Il Consiglio di Amministrazione.
 - Il Presidente del Consorzio.
 - L'Organo di Controllo.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 6

1. L'Assemblea Generale è costituita dai Comuni Consorziati, rappresentati dal Sindaco.
2. Il Sindaco può delegare, anche a tempo indeterminato, un assessore o un consigliere comunale del Comune di appartenenza, designandolo secondo le norme dell'ordinamento del medesimo Comune.
3. La delega sarà efficace sino al giorno successivo al ricevimento da parte del Consorzio della sua revoca; la quale dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata presso la sede del Consorzio.

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 7

1. L'Assemblea Generale si riunisce almeno due volte l'anno, di norma entro il 31 maggio ed il 30 novembre, per svolgere gli adempimenti di cui al successivo art. 8 comma 1 lett. o) del presente Statuto.
2. L'Assemblea Generale si riunisce, inoltre, tutte le volte che il suo Presidente o il Presidente del Consorzio o il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza lo ritengano opportuno o necessario, ovvero quando vi sia la richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei rappresentanti dei Comuni Consorziati che la costituiscono. Quando la convocazione viene richiesta da organi diversi dal Presidente dell'Assemblea questa deve essere inviata entro i successivi 15 giorni.
3. L'Assemblea Generale provvede all'elezione, tra i rappresentanti dei Comuni Consorziati che la costituiscono, del proprio Presidente e del Vicepresidente.
4. Il Presidente dell'Assemblea Generale ed il Vicepresidente durano in carica 5 anni. Il venir meno della qualità di rappresentante del Comune Consorziato nell'Assemblea Generale comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vicepresidente. In tal caso, l'Assemblea procede ad una nuova elezione del Presidente o del Vicepresidente.
5. L'Assemblea Generale è presieduta dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal rappresentante dei Comuni Consorziati più anziano d'età.
6. Il Presidente dell'Assemblea Generale provvede alla convocazione delle riunioni previste ai precedenti commi 1 e 2 fissandone il relativo ordine del giorno.

7. L'Assemblea Generale, in casi straordinari, può essere convocata in località diversa da quella in cui ha sede il Consorzio.
8. La convocazione avviene mediante avviso da far recapitare ai Comuni Consorziati almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza quando è sufficiente il preavviso di 24 ore.
9. Gli avvisi di convocazione sono inviati a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli eventi diritto.
10. Le riunioni sono valide in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà dei Comuni Consorziati.
11. In seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, ma almeno un'ora dopo, le riunioni sono valide purché sia rappresentato almeno un quarto dei Comuni Consorziati.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione statutaria. Le sedute dell'Assemblea Generale sono pubbliche, con le limitazioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti.
13. Il Presidente è assistito da un Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 8

1. Spetta all'Assemblea Generale:

- a) eleggere il proprio Presidente e Vicepresidente;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Sorveglianza designati dai Sindaci dei Comuni Consorziati secondo le modalità indicate al successivo art. 9 del presente Statuto;
- c) eleggere il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate al successivo art. 13 del presente Statuto;
- d) deliberare la revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto e dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 14;
- e) pronunciare la decadenza dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dal Presente Statuto;
- f) nominare l'Organo di controllo contabile e determinarne il compenso;
- g) determinare, con riferimento a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, i compensi dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- h) determinare, con riferimento a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle funzioni amministrative, sulla base delle attività e responsabilità assegnate dallo Statuto;
- i) determinare, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL per i dirigenti del settore, il compenso per lo svolgimento delle attività gestionali di cui all'art. 16, comma 2, del presente Statuto;
- l) stabilire i criteri e le modalità di rimborso delle spese di viaggio dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- m) accettare nuove adesioni e determinare le condizioni ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente Statuto;
- n) deliberare i regolamenti necessari per il funzionamento del Consorzio;
- o) approvare il bilancio economico preventivo, il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio d'esercizio;
- p) approvare la costituzione o la partecipazione a società operanti nel settore del servizio idrico

integrato la cui tipologia sia ammessa dalle leggi vigenti;

q) adottare le modifiche dello Statuto con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Comuni Consorziati;

ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ART. 9

1. Il Consiglio di Sorveglianza è costituito da sette membri, scelti tra gli amministratori dei Comuni Consorziati, nel rispetto delle normative vigenti sulla composizione degli organi collegiali, con la seguente proporzione:

tre per la Provincia di Asti;

tre per la Provincia di Alessandria;

uno per la Provincia di Torino.

2. Per i componenti del Consiglio di Sorveglianza, valgono le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità disposte dalla legge per i consiglieri comunali e provinciali. In ogni caso, non possono essere eletti membri del Consiglio di Sorveglianza i dipendenti del Consorzio, né i componenti del Consiglio d'Amministrazione.

3. I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono nominati, su designazione dei Sindaci dei Comuni Consorziati, dall'Assemblea Generale, validamente riunita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia rappresentata almeno la metà più uno dei Comuni Consorziati. A tal fine il Presidente dell'Assemblea Generale convoca i Sindaci dei Comuni Consorziati in riunioni separate per ciascuna delle tre aree provinciali di cui al comma 1 del presente articolo. In ciascuna di queste riunioni, di cui viene redatto formale verbale ed alle quali ogni Sindaco convocato può farsi sostituire da un proprio delegato, vengono designati, a maggioranza assoluta dei Sindaci convocati, i componenti del Consiglio di Sorveglianza previsti per la rispettiva area provinciale. La delega di cui sopra potrà essere conferita unicamente ad un assessore o un consigliere comunale del Comune di appartenenza.

4. La lista dei componenti del Consiglio di Sorveglianza designati dai Sindaci dei Comuni Consorziati di ogni area provinciale dovrà essere depositata presso la segreteria del Consorzio entro le ore 12 del giorno precedente a quello indicato per la prima convocazione dell'Assemblea Generale, unitamente alla dichiarazione, sottoscritta dai componenti del Consiglio di Sorveglianza designati, di accettazione della designazione ed una attestazione dell'inesistenza, nei loro confronti, di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

5. La nomina da parte dell'Assemblea Generale dei componenti del Consiglio di Sorveglianza designati ai sensi del comma 3 del presente articolo costituisce formale insediamento del Consiglio di Sorveglianza.

7. I membri del Consiglio di Sorveglianza durano in carica tre anni.

8. In caso di decadenza, dimissioni o revoca, i membri del Consiglio di Sorveglianza decaduti e/o dimissionari e/o revocati dovranno essere sostituiti, di norma entro 30 giorni, con le stesse procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e nel rispetto di quanto stabilito dal precedente comma 1. I nuovi consiglieri resteranno in carica solo fino al compimento del triennio in corso.

9. I componenti del Consiglio di Sorveglianza, ivi compreso il Presidente, sono rieleggibili.

REVOCA E DECADENZA DELLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ART. 10

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, sono dichiarati decaduti i membri del Consiglio di Sorveglianza:

a) che non intervengano alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

b) che perdano la qualità di amministratore di un Comune Consorziato, ovvero che perdano la qualità di amministratore del Comune Consorziato di appartenenza, per assumere la medesima qualità di amministratore in un altro Comune Consorziato ma di altra Provincia, facendo venire meno il rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del presente Statuto.

2. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea Generale.

3. La revoca motivata dei membri del Consiglio di Sorveglianza dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale con le maggioranze costitutive e deliberative previste al comma 3 dell'art. 9 del presente Statuto.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ART. 11

1. Nella prima riunione, indetta dal consigliere più anziano di età, il Consiglio di Sorveglianza elegge, tra i suoi componenti, il proprio Presidente.

2. Le successive riunioni del Consiglio di Sorveglianza sono indette dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza medesimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età, anche in luogo diverso dalla sede del Consorzio, su iniziativa del medesimo Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri o del Consiglio di Amministrazione.

3. Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza medesimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

4. Il Consiglio di Sorveglianza, qualora lo ritenga opportuno, può invitare il Presidente del Consorzio a partecipare alle proprie riunioni.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. A parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la riunione.

6. L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza può essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio e del Presidente del Consorzio, qualora invitato, con qualunque mezzo.

7. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ART. 12

1. Il Consiglio di Sorveglianza:

a) svolge la funzione di raccordo tra l'Assemblea Generale e il Consiglio di Amministrazione;

b) delibera, per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio, tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze del Consiglio di Amministrazione;

- c) esprime il proprio parere su tutti gli atti che impegnano il Consorzio nei confronti dei Comuni Consorziati, della Regione, dello Stato e degli altri organismi sovraordinati, che non siano di competenza dell'Assemblea Generale, nonché negli altri casi previsti dal presente Statuto;
- d) vigila sul rispetto del piano programma approvato dall'Assemblea Generale ed esprime parere vincolante sulla realizzazione di nuove opere non previste nel piano programma;
- e) può chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Statuto.
- f) autorizza la contrazione di mutui se non espressamente previsti nel piano programma approvato dall'Assemblea Generale e la stipula di contratti di durata superiore ai cinque anni, con esclusione di quelli relativi alle locazioni di immobili e alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;
- g) può proporre all'Assemblea Generale la revoca dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del presente Statuto.

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13

1. Il Consiglio d'Amministrazione è costituito dal Presidente del Consorzio e da altri quattro membri nel rispetto delle normative vigenti sulla composizione degli organi collegiali.
2. Per i componenti del Consiglio d'Amministrazione, valgono le cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità disposte dalla legge per i consiglieri comunali e provinciali. In ogni caso, non possono essere eletti membri del Consiglio d'Amministrazione i dipendenti del Consorzio ed i membri del Consiglio di Sorveglianza.
3. Il Presidente del Consorzio e gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione sono eletti dall'Assemblea Generale validamente riunita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia rappresentata almeno la metà più uno dei Comuni Consorziati, sulla base di liste comprendenti il candidato Presidente del Consorzio e gli altri quattro candidati al Consiglio di Amministrazione, che dovranno essere depositate presso la Segreteria del Consorzio, dal giorno successivo alla convocazione dell'Assemblea Generale da parte del suo Presidente fino alle ore 12 del giorno precedente a quello indicato per la prima convocazione dell'Assemblea, con:
 - a) la sottoscrizione di almeno un quinto dei Sindaci dei Comuni Consorziati;
 - b) il curriculum del candidato Presidente del Consorzio e di ciascuno degli altri quattro candidati al Consiglio di Amministrazione, ognuno corredato dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati, accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità.
4. Non è ammessa la sottoscrizione di più liste diverse da parte del medesimo Sindaco.
5. Non è ammessa la candidatura a consigliere in più liste diverse.
6. Risulterà eletta la lista che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Comuni Consorziati nell'Assemblea Generale. Dopo la prima votazione, risulterà eletta la lista che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Dopo la seconda votazione, risulterà eletta la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti, si procederà ad una nuova votazione.
7. Il meccanismo elettorale previsto nei precedenti commi opera, in quanto applicabile, anche in caso di presentazione di una sola lista.
8. Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente che surroga il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
9. I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni.
10. In caso di decadenza, dimissioni o revoca, i membri del Consiglio d'Amministrazione decaduti

e/o dimissionari e/o revocati dovranno essere sostituiti dall'Assemblea appositamente convocata, su richiesta del Consiglio d'Amministrazione, di norma entro 30 giorni o, se già fissata, nella prima convocazione di questa. L'Assemblea provvede alla nomina del sostituto, secondo il meccanismo elettorale previsto nei precedenti commi del presente articolo. I nuovi eletti resteranno in carica solo fino al compimento del triennio in corso.

11. La decadenza, le dimissioni o la revoca del Presidente o di tre Consiglieri, comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione.

12. Tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione, ivi compreso il Presidente, sono rieleggibili.

REVOCA – DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

ART. 14

1. I consiglieri di amministrazione che non intervengano alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza sarà pronunciata dall'Assemblea Generale.

3. La revoca dei consiglieri di amministrazione, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza o di almeno un quinto dei Sindaci dei Comuni Consorziati nell'Assemblea Generale, dovrà essere pronunciata dall'Assemblea con le maggioranze costitutive e deliberative previste per la nomina.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE

ART. 15

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, anche in luogo diverso dalla sede del Consorzio, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno uno dei suoi membri.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può invitare il Presidente del Consiglio di Sorveglianza a partecipare alle proprie riunioni.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la riunione.

5. L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio e del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, qualora invitato, con qualunque mezzo.

6. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16

1. Il Consiglio d'Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio può compiere tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea o al Consiglio di Sorveglianza e che non rientrino nelle competenze del Presidente del Consorzio e/o del Vicepresidente

2. Il Consiglio d'Amministrazione, previo parere vincolante del Consiglio di Sorveglianza può prevedere che lo svolgimento delle attività gestionali venga affidato a un Direttore, oppure, in alternativa, può affidare lo svolgimento di tali attività a un Istitore, scelto anche tra i propri componenti, la cui nomina deve essere corredata da apposita procura notarile.

3. Il compenso spettante per lo svolgimento delle attività gestionali è quello determinato dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera i) del presente Statuto. Nel caso in cui lo svolgimento di tali attività venga affidato ad un componente del Consiglio d'Amministrazione, è vietato il cumulo dei trattamenti economici determinati dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere h) ed i) del presente Statuto, con la conseguente spettanza del solo compenso determinato dall'Assemblea Generale per lo svolgimento delle attività gestionali.

4. Le nomine del Direttore o dell'Istitore conservano la loro validità anche in caso di decadenza, dimissioni o revoca del Consiglio d'Amministrazione che le ha previste o disposte, salvo diverse determinazioni da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

5. Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente e previo parere del Consiglio di Sorveglianza, può nominare procuratori speciali. In caso di decadenza, dimissioni o revoca del Presidente che le ha proposte ovvero del Consiglio d'Amministrazione che le ha disposte, le nomine dei procuratori conservano la loro validità salvo revoca da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione, su proposta del nuovo Presidente del Consorzio.

6. Le nomine di cui al precedente comma 5 devono essere corredate da apposita procura notarile. Il compenso spettante viene determinato dal Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto delle attività e responsabilità assegnate dalla procura stessa e, comunque, nel rispetto delle leggi in vigore, previo parere del Consiglio di Sorveglianza.

7. Il Consiglio d'Amministrazione delibera, previo parere del Consiglio di Sorveglianza la partecipazione del Consorzio a società e/o altre associazioni/enti funzionali allo svolgimento dell'attività consortile e, comunque, al raggiungimento dei fini statutari, con esclusione di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lett. p), del presente Statuto.

8. Il Consiglio d'Amministrazione può chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Statuto.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ART. 17

1. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è il Presidente del Consorzio e in tale veste:

a) rappresenta legalmente il Consorzio nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati, salvo quelli relativi alle funzioni eventualmente conferite ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 5, del presente Statuto;

b) rappresenta in giudizio il Consorzio, previo parere del Consiglio d'Amministrazione, salvo casi d'urgenza che ne impediscano l'acquisizione in tempo utile;

c) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione fissando l'ordine delle discussioni;

d) dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio d'Amministrazione;

e) sovrintende e vigila l'andamento amministrativo e tecnico del Consorzio;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio d'Amministrazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea, del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio d'Amministrazione, e salvo le funzioni eventualmente conferite ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 5, del presente Statuto;

g) stipula i contratti, salvo quelli relativi alle funzioni eventualmente conferite ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 5, del presente Statuto;

h) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propria del Consiglio d'Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima riunione. In tal caso, i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente del Consorzio devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva;

i) compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalle leggi o dal presente Statuto;

l) può chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Statuto.

2. Qualora non venga nominato un Direttore o un Istitore, il Presidente del Consorzio svolge tutte le attività gestionali del Consorzio, con pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In tal caso, spetterà al Presidente del Consorzio il solo compenso determinato dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. i) del presente Statuto per le attività gestionali.

ATTRIBUZIONI DEL VICEPRESIDENTE

ART. 18

In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

CONTROLLO PARTECIPATIVO DI CIASCUN COMUNE CONSORZIATO

ART. 19

1. Viene riconosciuto a ciascun Comune facente parte del Consorzio, nei limiti stabiliti per l'istituto della partecipazione, il diritto di sottoporre all'Assemblea consortile problemi attinenti all'attività e agli scopi del Consorzio.

2. L'Assemblea è obbligata ad esaminare le proposte e a formulare motivate risoluzioni al Comune proponente.

3. Presso la sede del Consorzio sono messi a disposizione di ogni Comune Consorziato, senza necessità di istanze o documentazione dell'interesse, copia di tutti gli atti assunti dagli organi collegiali del Consorzio.

4. L'accesso è concesso previa dimostrazione di appartenenza agli organi amministrativi del Comune Consorziato.

5. Resta fermo il rispetto delle disposizioni dettate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 in punto di disciplina dell'accesso agli atti del Consorzio da parte di terzi.

CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI

ART. 20

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli organi del Consorzio è quello eventualmente previsto dalle leggi statali e regionali.

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

ART. 21

1. La nomina dell'Organo di controllo, che potrà essere collegiale o monocratico, spetta

all'Assemblea, la quale potrà nominare:

- un Collegio di Revisori esterni;
 - sussistendone i presupposti, un solo Revisore Unico esterno.
2. Il Collegio dei Revisori, ove nominato, sarà composto di tre membri effettivi.
 3. L'Organo di controllo così nominato, esercita il controllo legale dei conti.
 4. Nei limiti consentiti dalla legge, salvo diversa decisione dell'Assemblea, all'atto della loro nomina, l'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed i singoli Revisori sono rinominabili.
 5. I Revisori hanno diritto, in aggiunta al compenso agli stessi spettante, al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, ivi incluse quelle sostenute per la partecipazione ai consigli di amministrazione ed alle assemblee.
 6. Per quanto non diversamente previsto dalla legge e dal presente Statuto, ai Revisori si applicano le disposizioni di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano vigenti in materia.

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

ART. 22

1. Il Collegio di Revisori o il Revisore Unico sono nominati dall'Assemblea Generale, a maggioranza assoluta dei voti, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
2. I Revisori non possono far parte del Consiglio d'Amministrazione né del Consiglio di Sorveglianza né dell'Assemblea Generale.
3. Nel caso di nomina di un Collegio di Revisori, ove occorra provvedere alla sostituzione anticipata di un componente, la sua nomina durerà fino alla scadenza del Collegio.

ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

ART. 23

1. All'Organo di Controllo contabile è attribuita la vigilanza amministrativa contabile del Consorzio e a tale scopo esamina le scritture e il bilancio d'esercizio.
2. L'Organo di controllo contabile riferisce al Consiglio d'Amministrazione, al Consiglio di Sorveglianza e all'Assemblea e presenta a quest'ultima relazione scritta sul bilancio d'esercizio.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO- RICAVI-MUTUI

ART. 24

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione redige il bilancio d'esercizio del Consorzio da sottoporre, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, all'approvazione dell'Assemblea Generale.
3. La contabilità adottata dal Consorzio è quella civilistica, il bilancio d'esercizio è redatto in conformità alle disposizioni del D.M. 26 aprile 1995 e degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
4. Le entrate del Consorzio sono rappresentate da:
 - a) ricavi derivanti dall'erogazione del servizio idrico integrato;
 - b) ricavi derivanti dallo svolgimento di altre attività idriche;

c) ricavi derivanti dallo svolgimento di attività non idriche mediante l'utilizzo di infrastrutture dei servizi idrici.

5. Il Bilancio, tenuto conto delle risorse necessarie per garantire lo svolgimento del servizio idrico integrato, deve mantenere l'equilibrio tra i costi e i ricavi.

6. Il Consorzio potrà accendere in proprio mutui passivi delegando le proprie entrate per l'ammortamento delle rate.

7. Eventuali utili non potranno essere oggetto di distribuzione, ma dovranno essere accantonati in appositi fondi di riserva, anche per la copertura di eventuali perdite di esercizio.

PERSONALE DEL CONSORZIO

ART. 25

1. Lo Stato giuridico e normativo e il trattamento economico del personale sono regolati dalle norme di legge e dai CCNL stipulati dalle Federazioni di categoria del servizio idrico integrato per i dipendenti e per i dirigenti, nonché dagli accordi integrativi aziendali, applicabili in quanto debitamente recepiti con apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

2. Il Consorzio può avvalersi delle prestazioni del personale, in servizio presso i Comuni Consorziati, previo nulla osta dell'Amministrazione interessata

SERVIZIO DI CASSA

ART. 26

1. Il servizio di cassa è affidato dal Consiglio d'Amministrazione ad un istituto di credito, in base ad apposita convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

2. Il Consorzio potrà, per la propria operatività, instaurare rapporti di c/c con altri istituti bancari.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27

11. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti sulla gestione del servizio idrico integrato, in quanto applicabili con il R.D.L. 28 agosto 1930, n. 1345, convertito nella L. 6 gennaio 1931, n. 80.